



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

**VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

**VISTA** la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 Settembre 2015, n.150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" pubblicato in G.U. n.221 del 23/09/2015 ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla Disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'articolo 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

**VISTO** il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

**VISTO** il Regolamento Comunitario n. 1303/2013 del 17/12/2013 articolo 84, "termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione" che prescrive la chiusura annuale dei conti;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e

dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE e smi;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*";

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, recante la definizione di "lavoratori svantaggiati" in applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

**VISTO** l'Accordo di Partenariato, con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, trasmesso in data 22.04.2014, successivamente integrato e nuovamente trasmesso a settembre 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

**VISTO** l'articolo 84 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sopra citato "termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione" che prescrive la chiusura annuale dei conti;

**VISTA** Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

**VISTO** il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993, convertito con modificazioni nella legge del 19/7/1993 n. 236, articolo 9, comma 5 che istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;

**VISTO** il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il comma 243 dell'articolo 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242;

**VISTO** il comma 247 dell'articolo 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che l'Ufficio Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui all'articolo 5 della L.n.183/1987;

**VISTE** le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

**VISTA** la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani neet, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani neet che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani neet con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

**VISTO** il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;

**VISTO** il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;

**VISTO** il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, che ha individuato tra le misure da adottare per fronteggiare l'inattività e la disoccupazione dei giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni la Misura "Bonus Occupazionale", che è volta a favorire le assunzioni, a tempo indeterminato e a tempo determinato, con durata superiore a 6 mesi, dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, attraverso il riconoscimento ai datori di lavoro di un incentivo economico fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti;

**VISTO** il Programma Operativo Nazionale PON SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

**VISTO** l'obiettivo tematico n. 8 del Programma Operativo Nazionale PON SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" che intende "promuove un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori", priorità di investimento 8i "L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale" e priorità di investimento 8ii "L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani";

**VISTO** Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, nel quale viene inserito tra gli Organismi Intermedi del programma l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);

**VISTA** la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 marzo 2014, prot. n. 9220 con la quale è stata comunicata l'intenzione di individuare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale quale Organismo Intermedio, ex art. 125, comma 6, del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'attuazione della misura "Bonus occupazionale" prevista nel "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani";

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 1709\Segr. D.G.\2014 del 8 agosto 2014 concernente il "Bonus occupazionale" del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", registrato dalla Corte dei Conti italiana in data 18 settembre 2014 al n. 4164, e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'articolo 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 che prevede i casi di controllo preventivi di legittimità della Corte dei Conti;

**VISTO** il D.P.C.M. n.121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in GU n. 196 del 25 agosto 2014 ed in particolare l'articolo 9 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

**VISTO** il D.P.C.M. 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 ottobre 2014 al foglio n. 4896, adottato in esito all'entrata in vigore del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato incaricato per il periodo dal 9 settembre 2014 all'8 settembre 2017 – ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5 bis, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni – della titolarità della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

**CONSIDERATO** che il Programma Operativo Iniziativa Occupazione Giovani è in vigore dal 1° maggio 2014, data dalla quale è stato possibile per i giovani Neet registrarsi al portale "garanziagiovani.it";

**CONSIDERATO** che l'articolo 21, co. 1, lett. i), d.l.vo 276/2003 impone alle Agenzie di somministrazione di addebitare all'utilizzatore il costo effettivo del lavoro;

**CONSIDERATO** che i principi generali in materia di incentivi, di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, l. 92/2012, e in particolare l'articolo 4, co.13, primo periodo ("Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato"), presuppongono che destinatario finale dell'incentivo sia l'utilizzatore;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 425/II/2015 del 28 dicembre 2015 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) come Organismo Intermedio del PON "Iniziativa Occupazione Giovani", ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e pertanto ad esso sono delegate le funzioni previste dall'articolo 125, paragrafi 2 (lettera b, c, d, e), 3, 4 (lettera a, b, c, d), 5 e 6 del summenzionato Regolamento.

**CONSIDERATO** che l'elevato tasso di disoccupazione giovanile rende necessario, in presenza di incentivi generali per l'assunzione, introdurre incentivi aggiuntivi in relazione alle fasce di lavoratori più giovani.

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto**

1. L'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) viene individuato con il ruolo di Organismo Intermedio del PON SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Il presente Decreto disciplina i rapporti giuridici tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del PON SPAO, e l'INPS, in qualità di Organismo Intermedio, per l'attuazione dell'obiettivo tematico n. 8 ("Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori") e priorità di investimento 8i ("L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale") e 8ii ("L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani") del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione".
3. L'INPS è incaricato della completa gestione dell'attuazione degli interventi rientranti nell'obiettivo tematico e priorità di cui al comma 2 del presente articolo, da effettuarsi mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite alle Regioni/Province Autonome.
4. L'INPS svolge i compiti dell'AdG, su delega del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, limitatamente alle funzioni di gestione, controllo e monitoraggio dell'incentivo, come specificate al successivo articolo 2.
5. Gli incentivi previsti nell'ambito dell'obiettivo tematico n. 8, priorità 8i e 8ii, sono fruibili mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti dal datore di lavoro.
6. Gli incentivi previsti nell'ambito dell'obiettivo tematico n. 8, priorità 8i e 8ii, sono riconosciuti per le assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014.
7. Il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) adottato per la gestione dell'Incentivo stabilisce le procedure con le quali l'INPS realizzerà le attività disciplinate dal presente Decreto.
8. L'INPS utilizzerà, quale sistema di gestione e controllo, il Si.Ge.Co. adottato in attuazione della Convenzione stipulata per la gestione dell'operazione "Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani", a valere sull'Asse B - "Occupabilità" del PON Azioni di Sistema Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" - Programmazione 2007 - 2013, opportunamente adeguato alle specificità del PON SPAO e delle misure e azioni che saranno programmate.

### **Articolo 2**

#### **Obblighi in capo all'Organismo Intermedio**

1. L'INPS, in qualità di Organismo Intermedio di gestione, dovrà:
  - a) assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del PON, i necessari raccordi con l'AdG, adeguando, ove possibile, i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dall'AdG medesima;
  - b) partecipare attivamente ai momenti di coordinamento istituiti a livello nazionale/regionale, in particolare alle riunioni del Comitato di sorveglianza e del Comitato di Indirizzo ed Attuazione del PON;
  - c) presentare il Piano Esecutivo, entro un mese dalla definizione della nuova misura, nonché i relativi aggiornamenti su richiesta dell'AdG;

- d) garantire che i beneficiari siano individuati conformemente ai criteri di selezione che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ritiene coerenti e conformi con quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento (UE) 1304/13 e alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione, anche in materia di pubblicità e comunicazione;
- e) eseguire i controlli di primo livello secondo quanto previsto dal Si.Ge.Co., che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ritiene coerenti e conformi a quanto previsto dall'articolo 125 del Regolamento (CE) 1303/2014, sul diritto alla fruizione dell'Incentivo sulla base delle informazioni rilevabili dai moduli telematici e dalle denunce contributive con le modalità specificate nel Si.Ge.Co.;
- f) esaminare e definire le richieste di riesame dei provvedimenti di diniego o autorizzazione dell'incentivo;
- g) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, ad informare l'AdG, l'Autorità di Certificazione del PON, e l'Autorità di Audit, in merito a eventuali procedimenti di carattere giudiziario o amministrativo, superiori a euro 10.000,00 (diecimila/00), che dovessero interessare le operazioni cofinanziate dal PON, oggetto del presente Decreto, e collaborare alla tutela degli interessi del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e delle Regioni "meno sviluppate";
- h) tenere una contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- i) garantire, previa verifica di compatibilità con i propri sistemi informativi e con i dati disponibili, il trasferimento automatico dei dati per l'alimentazione del sistema SIGMA<sub>SPA0</sub> messo a disposizione dall'AdG, per la registrazione e conservazione dei dati contabili relativi alle linee di attività attribuite segnalandone eventuali malfunzionamenti al MLPS che si farà carico della risoluzione degli stessi;
- j) trasmettere annualmente, all'AdG, i dati contabili relativi alla gestione dell'incentivo;
- k) trasmettere, all'AdG, ai fini del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, secondo le procedure stabilite dal Si.Ge.Co., su base trimestrale ed a partire dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione della presente convenzione, un rendiconto contenente le informazioni di sintesi e analitiche relative alla gestione dell'Incentivo acquisite attraverso le dichiarazioni contributive inviate dai datori di lavoro e gli ulteriori strumenti di accertamento a disposizione dell'INPS, con specifico riferimento a:
  - numero di protocollo informatico dell'istanza di incentivo;
  - codice fiscale e denominazione del datore di lavoro che ha fruito dell'Incentivo;
  - codice fiscale del lavoratore assunto;
  - tipologia di contratto di lavoro (assunzione a tempo determinato/indeterminato o trasformazione a tempo indeterminato di rapporto di lavoro a termine);
  - importo dell'Incentivo;
  - importo dell'Incentivo in relazione al quale sia stata accertata, dall'INPS, l'indebita fruizione.

I rendiconti saranno accompagnati dalla Dichiarazione di ricevibilità delle spese come previsto dal Si.Ge.Co., ai fini della successiva elaborazione della domanda di pagamento alla Commissione Europea;

- l) definire procedure per il recupero degli importi relativi a incentivi indebitamente fruiti;
- m) esaminare le risultanze dei controlli effettuati dall'Autorità di Audit e fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a consentire un adeguato riscontro da parte dell'AdG;
- n) fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit per lo svolgimento dei controlli di II livello a questa assegnati dai regolamenti comunitari;
- o) fornire supporto per le eventuali verifiche condotte da altri organismi comunitari e/o nazionali;

- p) fornire all'AdG il contributo per la stesura del Rapporto annuale di esecuzione e del Rapporto finale di esecuzione del PON;
- q) garantire il rispetto delle indicazioni previste dall'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in merito alla pubblicazione dell' "emblema" dell'Unione Europea sugli opportuni atti amministrativi relativi all'incentivo e fornire adeguate informazioni in ordine al finanziamento dell'incentivo, con evidenza del cofinanziamento del F.S.E. ed altro finanziamento pubblico per ottemperare all'obbligo in materia di pubblicazione degli elenchi dei beneficiari (come previsto dal Regolamento suddetto i nomi dei partecipanti a un'operazione dell'FSE non vengono pubblicati);
- r) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti, le informazioni in formato elettronico ed i dati relativi all'attuazione del progetto relativi alle minori entrate conseguenti la concessione degli incentivi autorizzati ed erogati e agli audit siano conservati, secondo quanto disposto dall'articolo 140 del Regolamento (CE) n. 1303/2014, per tre anni successivi alla chiusura del programma operativo o, qualora si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale.

### **Articolo 3**

#### **Obblighi in capo all'Autorità delegante**

1. La Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, in qualità di AdG delegante, si impegna nei confronti dell'INPS, quale Organismo Intermedio di gestione, a:
  - a) richiedere le previsioni di impegno e le previsioni di spesa all'INPS con cadenza trimestrale, fatte salve eventuali richieste con periodicità diverse, al fine di assicurare gli obblighi di impegno delle risorse finanziarie stanziata ed evitare il disimpegno delle risorse al 31 dicembre 2018;
  - b) rendere disponibili le risorse finanziarie di cui all'articolo 4;
  - c) assicurare all'INPS il supporto necessario al fine di consentire l'applicazione tempestiva e conforme delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale per gli interventi FSE;
  - d) attuare, in collaborazione con l'INPS, le iniziative in materia di informazione e pubblicità previsti dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
  - e) garantire l'utilizzo di un sistema informatizzato per la raccolta dei dati di ciascun intervento e la disponibilità dei dati relativi alla gestione finanziaria, alle verifiche, agli Audit ed alla valutazione;
  - f) garantire che l'INPS riceva tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
  - g) informare l'INPS in merito alla irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del PON che possano avere ripercussioni sull'operazione di propria competenza;
  - h) fornire all'INPS tutte le informazioni utili ai lavori del Comitato di Sorveglianza ed al Comitato di Indirizzo ed Attuazione del PON;
  - i) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente Decreto.

### **Articolo 4**

#### **Adempimenti ex decreto legislativo 196/2003**

1. Ciascuna delle parti in qualità di autonomo titolare è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni od integrazioni (di seguito, denominato, "Codice") in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ai sensi dell'articolo 11 del Codice, i dati trattati, dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
3. Le parti assicurano che i dati trattati siano utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente decreto e garantiscono che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Garantiscono, altresì, che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 29 e 30 del Codice. I soggetti sopra menzionati utilizzano le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stato previsto il presente Decreto, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice.

## Articolo 5

### Durata ed efficacia

1. Il presente Decreto ha efficacia fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici relativi alla programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi.
2. L'ammissibilità delle spese previste nel presente Decreto è subordinata alla ricezione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del medesimo, della formale conferma da parte dell'INPS che il Si.Ge.Co. di cui all'articolo 1, comma 9 è in tutte le sue parti conforme all'attuale struttura organizzativa e gestionale dell'Istituto.

## Articolo 6

### Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si rimanda ai successivi Decreti necessari per la definizione della misura "Incentivo occupazione SUD", delle relative regole di attuazione e della dotazione finanziaria stanziata, nonché alle circolari adottate dall'Istituto in attuazione del predetto decreto.
2. Per quanto non previsto dal Si.Ge.Co. adottato dall'INPS, circa le disposizioni contenute nel Regolamento CE n. 1303/2014, si fa riferimento al Si.Ge.Co. adottato dall'AdG.
3. Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e, successivamente, pubblicato sul sito internet istituzionale [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) e sul sito [www.garanziegiocatori.gov.it](http://www.garanziegiocatori.gov.it).
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data della sua pubblicazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ROMA, addì

Il Direttore Generale  
Dr. Salvatore Pirrone  
F.to digitalmente

**(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 D. Lgs. 39/93)** Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione